



## IL SINDACO

**Considerato** che nel Comune di Teulada, ogni anno si svolge la manifestazione denominata "Carnevale Teuladino", evento tradizionale, di cultura popolare, sociale di grande richiamo di pubblico;

**Visto** l'incarico di organizzazione dell'evento affidato con determina n. 56 del 03.02.2024, alla "Pro Loco" di Teulada, con il patrocinio del Comune di Teulada;

**Premesso** che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "*Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati*" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "*adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali*" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

**Richiamato** il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

**Considerato** che nel giorno 09 marzo si terrà la manifestazione "Carnevale Teuladino" lungo le vie Sulcis, Cagliari, Torino e nelle piazze Repubblica, Mazzini, Martiri e Fontana, con un palco per spettacoli musicali in piazza Fontana;

**Atteso** che per tale evento si prevede l'affluenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente anche dai Comuni contermini;

**Rilevato** che, dall'esperienza di eventi precedenti della stessa portata, la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare; il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro e lattine, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;

**Preso atto** che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

**Ritenuto** opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione in programma per il giorno 18 febbraio 2024, di **vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o materiali similari**;

**Fermo restando** il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela

della proprietà; l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

**Visto** l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visto** il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

**Vista** la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che "eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

**Vista** la nuova disciplina dettata dal Ministero dell'interno con propria nota n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, che sostituisce la cosiddetta circolare Gabrielli del 2017;

**Vista** la Circolare della Prefettura di Cagliari Prot. n. 75519 del 01.08.2018;

**Valutata** la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcoolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto** inoltre che l'utilizzo di bombole di gas, gpl o similari, da parte dei negozi mobili operanti su area pubblica, può costituire una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza collettiva;

**Vista** la propria Ordinanza n. 55 del 24.12.2024;

**Visto** il T.U.L.P.S;

## ORDINA

*Per i motivi indicati in premessa:*

Nel centro cittadino nei pressi delle aree di svolgimento della sfilata di carnevale e dello spettacolo musicale e precisamente nella via Sulcis, nella piazza Repubblica, nella via Cagliari, nella via Torino, nella piazza Fontana, nella piazza Mazzini, nella piazza Martiri e nella piazza Berlinguer, nel giorno

**09 marzo 2025 dalle ore 13:00 fino alle ore 02:00 del giorno successivo:**

- è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;

- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori biodegradabili o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- è consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne; è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e lattine di alluminio.

Il divieto si estende anche ai negozi mobili operanti su area pubblica, eventualmente presenti sulle piazze o vie pubbliche del Comune di Teulada, il giorno 03 marzo 2025 dalle ore 13:00 fino alle ore 02:00 del giorno successivo.

Il divieto riguarda anche la vendita di contenitori metallici quali bombolette spray e simili, normalmente vendute in occasione del Carnevale.

È vietato inoltre l'uso di bombole di gas, gpl e similari, su area pubblica, da parte dei negozi mobili operanti su area pubblica.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso di reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici o venditori su area pubblica, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri e alla Polizia Locale.

**AVVERTE**, altresì, che contro il presente atto è esperibile:

- Ricorso al T.A.R. di Cagliari a termini dagli artt. 40 e ss del C.P.A., introdotto con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 gg.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza circa l'esecuzione del presente provvedimento.

*Dalla Residenza Municipale lì, 04.03.2025*

*Il Sindaco  
Angelo Milia*